

***REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DELL'ALBO PROVINCIALE, DELLE
ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE DELLA CULTURA, DELLA
MUSICA, DEL TEATRO E DEL FOLKLORE E TRADIZIONI POPOLARI***

INDICE SISTEMATICO

Art.1 - FINALITA' _____	3
Art.2 - ARTICOLAZIONE DELL'ALBO _____	3
Art.3 - REQUISITI _____	3
Art.4 - DOMANDA E MODALITA' D' ISCRIZIONE _____	5
Art.5 - ESAME DELLE DOMANDE _____	5
Art.6 - PUBBLICAZIONE _____	6
Art.7 - NUMERO DI ISCRIZIONE _____	6
Art.8 - CONTRIBUTI _____	6

Assessorato alla Cultura

Regolamento di istituzione dell'Albo Provinciale, delle Associazioni operanti nel settore della cultura, della musica, del teatro e del folklore e tradizioni popolari

TIPO DOCUMENTO: *Relazione*

VER.: *n. 1 del 04.10.2011*

APPROVATO CON: *Del. C.P. n. 36 del 19/05/2011*

AREA: *Cultura*

DIRIGENTE: *Dr.ssa Maria Collu*

SETTORE: *Settore Cultura*

RESPONSABILE -

SERVIZIO: *Servizio Cultura*

SEDE: *Via Paganini, 22 - 09025 Sanluri (VS)*

TEL.: *070 9356356*

FAX.: *070 9370383*

REDATTO DA: *Tiziana Scano*

C.F. *92121560921*

P.I.: *02981030923*

E-MAIL *cultura@provincia.mediocampidano.it*

Art.1 - FINALITA'

E' istituito presso la Provincia del Medio Campidano l'Albo delle associazioni operanti nel settore culturale.

Tale albo è istituito per i seguenti fini:

- valorizzare le libere forme associative costituite ai fini dell'interesse pubblico riconoscendole quali interlocutrici dell'attività amministrativa dell'ente Provincia;
- organizzare e favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione della cosa pubblica;
- valorizzare il ruolo delle forme associative già esistenti ed organizzate nel territorio dell'intera Provincia;
- conseguire una razionalizzazione delle risorse finanziarie della Provincia con una maggiore funzionalità nell'economicità di gestione.

Art.2 - ARTICOLAZIONE DELL'ALBO

L'Albo provinciale si articola in 4 settori distinti per materia di rispettivo interesse:

- Ambito Culturale e dei Beni culturali;
- Ambito della Musica e dello spettacolo;
- Ambito teatrale;
- Ambito del folklore e tradizioni popolari (gruppi folk)

Art.3 - REQUISITI

I requisiti per l'iscrizione all'albo sono i seguenti:

- a) Essere associazione che si configuri come ente non commerciale ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi;
- b) Avere sede legale e svolgere attività nel territorio della Provincia del Medio Campidano;
- c) Possedere atto costitutivo e statuto a norma di legge, con organi statutari funzionanti e completi, con indicazione della sede legale, dell'oggetto sociale; attribuzione della rappresentanza legale dell'Associazione; con la dichiarazione esplicita di assenza di fine di lucro e di divieto di ripartire tra gli associati, anche

Assessorato alla Cultura

Regolamento di istituzione dell'Albo Provinciale, delle Associazioni operanti nel settore della cultura, della musica, del teatro e del folklore e tradizioni popolari

in forma indiretta, i proventi delle attività; di obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste; con le norme sull'ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative; con i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati, nonché loro obblighi e diritti; l'obbligo di rendiconto economico finanziario nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; modalità di scioglimento; obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione;

- d) Avere tutti i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci, con particolare riguardo per quelle di approvazione dei bilanci, dei programmi delle attività e di elezione degli organi e dei ruoli sociali regolarmente approvati dai loro organi statutari;

Per i gruppi folk:

- e) Produrre una relazione supportata da materiale documentario e fotografico, con indicazione delle fonti storiche di riferimento, riguardante la storia del gruppo, il costume, gli ornamenti o gli oggetti che completano l'abito o la figura;
- f) Possedere un'assicurazione per infortunio estesa a tutti i soci;
- g) avere approvato da parte dell'Assemblea dei soci il Disciplinare dei gruppi folk della Provincia del Medio Campidano, con esplicito e chiaro riferimento al fatto che tutti i soci si impegnano a rispettarne i dettami.

La mancanza di uno soltanto di questi elementi preclude l'inserimento del soggetto richiedente nell'Albo provinciale. Il possesso di tali requisiti dovrà essere dimostrato ogni due anni dal momento dell'iscrizione, e potrà essere verificato in qualunque momento dall'Amministrazione Provinciale.

Per i gruppi folk, qualora l'associazione o un solo componente in sede di manifestazione, evento religioso o meno, contravvenga a quanto stabilito nel disciplinare, in quanto a decoro, portamento, ecc, sarà cancellata dall'albo e reinserita solo previa formale richiesta di reintegro, da formularsi dopo 1 anno dalla notifica dell'avvenuta cancellazione da parte dell'Amministrazione Provinciale.

Assessorato alla Cultura

Regolamento di istituzione dell'Albo Provinciale, delle Associazioni operanti nel settore della cultura, della musica, del teatro e del folklore e tradizioni popolari

Art.4 - DOMANDA E MODALITA' D' ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione all'albo sottoscritta a norma di legge dal legale rappresentante dell'Associazione deve essere indirizzata al Presidente della Provincia.

La domanda dovrà necessariamente contenere:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, con espressa indicazione della sede legale, o fotocopia con la dichiarazione sottoscritta, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da parte del legale rappresentante dell'autenticità della copia;
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative, datato e sottoscritto dal legale rappresentante;
- c) relazione dettagliata, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, sull'attività svolta dall'associazione;
- d) copia dell'ultimo documento contabile approvato, con verbale di approvazione;
- e) fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante dell'associazione;
- f) per i gruppi folk, documentazione fotografica sul costume tradizionale con indicazione precisa della fonte o delle fonti utilizzate che attestino l'autenticità della ricostruzione del costume maschile e femminile, comprendente altresì ornamenti, amuleti e altri oggetti che arricchiscono gli abiti se esistenti;
- g) per i gruppi folk, copia autenticata del verbale con il quale è stato approvato e adottato il disciplinare dei gruppi folk della Provincia del Medio Campidano con dichiarato impegno da parte di tutti i soci di rispettarne i dettami.

Art.5 - ESAME DELLE DOMANDE

Il compito di vagliare le singole istanze e la regolarità della documentazione presentata dalle Associazioni richiedenti l'iscrizione all'Albo Provinciale è affidato all'Amministrazione Provinciale.

L'Assessorato competente si occuperà della tenuta e dell'aggiornamento annuale dell'Albo.

La cancellazione dall'albo avverrà su richiesta dell'Associazione o d'ufficio qualora vengano meno i requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione o qualora ci si trovi di fronte ad una fattispecie prevista dall'ultimo comma dell'art. 3. A tal fine l'Assessorato dovrà predisporre verifiche e controlli periodici.

Assessorato alla Cultura

Regolamento di istituzione dell'Albo Provinciale, delle Associazioni operanti nel settore della cultura, della musica, del teatro e del folklore e tradizioni popolari

Tutte le associazioni sono tenute a trasmettere, entro 30 giorni dall'approvazione, la documentazione relativa alle modificazioni dello statuto, al trasferimento della sede, alle variazioni di coloro che ricoprono cariche associative e le deliberazioni di scioglimento. Devono, inoltre, trasmettere, copia del rendiconto economico finanziario annuale e della relazione degli amministratori con una nota relativa all'attività svolta.

Art.6 - PUBBLICAZIONE

L'albo diviso per categorie verrà pubblicato sul sito istituzionale della Provincia del Medio Campidano.

Art.7 - NUMERO DI ISCRIZIONE

Alle associazione iscritte sarà attribuito un numero che dovrà essere indicato in tutti gli atti di corrispondenza con la Provincia.

Art.8 - CONTRIBUTI

La concessione di finanziamenti, di patrocini o di contributi a favore delle varie associazioni del territorio è legata all'iscrizione delle stesse al suddetto Albo.

Si fa eccezione per le associazioni con sede fuori dal territorio provinciale che volessero inoltrare domanda di collaborazione, di compartecipazione, di patrocinio o di contributo.

Sanluri, lì 19.05.2011